

1911

Il primo regolamento per la circolazione delle automobili (per la precisione di tutti i veicoli semoventi senza guida di rotaia) sulle strade ordinarie risale al 1901 (regio decreto 28 luglio 1901 n. 416) e prevedeva una licenza costituita da un libretto sul quale dovevano essere annotate le eventuali contravvenzioni.

Il primo italiano cui fu rilasciata la "patente", nel 1901, di cui si abbia notizia, fu il torinese Bartolomeo Tonietto, detto Alberto, celebre chauffeur di casa Savoia.



2013

La patente Europea

D.Lgs. 18-4-2011 n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2011, n. 99.

In vigore dal 19 gennaio 2013

Le norme di seguito riportate si applicano ai cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea

Unione Europea, i 27 Stati membri

| STATO MEMBRO | CAPITALE | Bandiera | ANNO ADESIONE | MONETA |
|--------------|------------|----------|------------------|---------------|
| Austria | Vienna | | 1995 | Euro |
| Belgio | Bruxelles | | membro fondatore | Euro |
| Bulgaria | Sofia | | 2007 | lev bulgaro |
| Cipro | Nicosia | € | 2004 | Euro |
| Danimarca | Copenhagen | | 1973 | Corona danese |
| Estonia | Tallinn | | 2004 | Euro |
| Finlandia | Helsinki | | 1995 | Euro |
| Francia | Parigi | | membro fondatore | Euro |
| Germania | Berlino | | membro fondatore | Euro |
| Grecia | Atene | ± | 1981 | Euro |
| Irlanda | Dublino | | 1973 | Euro |
| Italia | Roma | | membro fondatore | Euro |

| Lettonia | Riga | | 2004 | Lats lettone |
|-----------------|-------------|----------|------------------|-------------------|
| Lituania | nia Vilnius | | 2004 | Litas lituano |
| Lussemburgo | Lussemburgo | | membro fondatore | Euro |
| Malta | La Valletta | • | 2004 | Euro |
| Paesi Bassi | Amsterdam | | membro fondatore | Euro |
| Polonia | Varsavia | | 2004 | Sloti polacco |
| Portogallo | Lisbona | ® | 1986 | Euro |
| Regno Unito | Londra | | 1973 | Sterlina |
| Repubblica Ceca | Praga | | 2004 | Corona ceca |
| Romania | Bucarest | | 2007 | leu |
| Slovacchia | Bratislava | • | 2004 | Euro |
| Slovenia | Lubiana | • | 2004 | Euro |
| Spagna | Madrid | Ri . | 1986 | Euro |
| Svezia | Stoccolma | | 1995 | Corona svedese |
| Ungheria | Budapest | | 2004 | Fiorino ungherese |

La colonna indicante la moneta in uso nel paese, può essere di aiuto nel caso di accertamento di violazioni in cui è obbligatorio il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

Nonché ai paesi MEMBRI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)

ISLANDA LIECHTENSTEIN NORVEGIA L'Italia con <u>D.lgs. n. 59 del 18 aprile 2011</u> ha dato piena attuazione alla terza direttiva europea in materia di patenti di guida, Direttiva 2006/126 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006. Con tale disciplina normativa si è concluso il lungo inter volto all'armonizzazione, a livello europeo, di tutte le normative in materia di patenti di guida.

Il legislatore europeo, con il fine precipuo di rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, ha ritenuto opportuno indicato una serie di misure ritenute essenziali per il raggiungimento dello scopo primaria delle norme in materia di circolazione stradale: la sicurezza stradale.

La citata direttiva ritiene fondamentale, in primis, procedere all'armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare per ottenere il titolo abilitativo alla guida, nonché i requisiti minimi, concernenti l'idoneità fisica e mentale, per la guida di detti veicoli.

Secondo tale direttiva, infatti, "La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita attraverso esami medici appropriati da svolgersi all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente". L'effettuazione di tali controlli, si legge nella direttiva, contribuirà alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterà distorsioni della concorrenza e terrà maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli.

Altra misura funzionale alla promozione ulteriore della sicurezza stradale consiste nell'innalzamento del limite di età per la guida di talune categorie di veicoli, in particolare dei veicoli a due ruote e di quelli destinati al trasporto di passeggeri e merci.

Ulteriore misura ritenuta essenziale per rafforzare la sicurezza stradale dei conducenti più giovani che, secondo le statistiche, sono i più soggetti agli incidenti stradali concerne "l'introduzione di una categoria di patente per i ciclomotori": la patente AM.

Il citato Decreto legislativo, infatti, contiene delle sostanziali modifiche a molti articoli contenuti nei titoli III e IV del D.lgs. 285/1992 (codice della strada).

La modifica dell'art. 47. Nuova Classificazione dei veicoli

L'art. 1 del D.lgs. 18 aprile 2011, n.59 ha modificato l'art.47 Codice della strada recante la disciplina in materia di classificazione dei veicoli. In particolare, le precedenti categorie di veicoli «L1, L2, L3, L4 ed L5» sono state sostituite con le categorie «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e». Alle citate categorie di veicoli sono state aggiunte:

- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a
 vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci),
 esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta
 del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e
 sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e
 salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie

Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

Il comma 1 dell'art. 115 è stata completamente sostituito e l'età per la guida dei veicoli e la conduzione di animali è quella risultante dalla sottostante tabella:

| anni quattordici | 1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, |
|-------------------|--|
| | ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali; |
| | 2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della |
| | categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente; |
| anni sedici | 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non |
| | trasportino altre persone oltre al conducente; |
| | 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non |
| | trasportino altre persone oltre al conducente; |
| anni diciotto | 1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che |
| | trasportano altre persone oltre al conducente; |
| | 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2; |
| | 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE; |
| | 4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E; |
| anni venti | 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il |
| | conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno |
| | due anni; |
| anni ventuno | 1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A; |
| | 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE; |
| | 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E; |
| | 4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di |
| | tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui |
| | all'articolo 177; |
| anni ventiquattro | 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A; |
| | 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE |

Art. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

L'art. 116 è stato completamente sostituito; il nuovo articolo, ribadendo al comma 1 che " non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.", detta anche le nuove tipologie di patente, come sotto riportato

| Tipo patente | Veicoli che si possono condurre |
|--------------|---|
| AM | 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non |
| | superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione |
| | interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; |
| | 2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non |
| | superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a |
| | 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o |
| | uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale |
| | continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; |
| | 3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per |
| | costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari |
| | a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è |
| | inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza |
| | nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; |
| A1 | 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un |
| | rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; |
| | 2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; |
| A2 | motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore |
| | a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della |
| | potenza massima |
| Α | 1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione |
| | interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; |
| | 2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, |
| | comma 1, lettera e), numero 1) |
| B1 | quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3) [vedi patente AM], la cui massa |
| | a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza |
| | massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come |
| | tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e |
| | salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; |
| В | autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti |
| | per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa |
| | categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un |
| | rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima |
| | |

| | autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli |
|-----|--|
| BE | complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; |
| C1 | autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; |
| C1E | complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; |
| С | autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; |
| CE | complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; |
| D1 | autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; |
| D1E | complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg |
| D | autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg |
| DE | complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg |

TABELLA COMPARATIVA ARTT. 115 E 116

| Età | Tipo di patente | Cosa si può condurre | | |
|-----|-----------------------|---|--|--|
| | che si può conseguire | | | |
| | nessuna | veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, | | |
| | | ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali | | |
| | AM | A CONDIZIONE CHE: | | |
| | | Circolazione sul territorio nazionale | | |
| | | non trasportino altre persone oltre al conducente | | |
| | | Può condurre | | |
| | | 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di | | |
| | | costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o | | |
| | | uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza | | |
| | | nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; | | |
| 14 | | 2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per | | |
| | | costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la | | |
| | | cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, | | |
| | | oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli | | |
| | | altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale | | |
| | | continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; | | |
| | | 3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg | | |
| | | (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la | | |
| | | cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la | | |
| | | cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad | | |
| | | accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o | | |
| | | uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i | | |
| | | motori elettrici; | | |
| | A1 | A CONDIZIONE CHE: | | |
| | \ \A1 | non trasportino altre persone oltre al conducente | | |
| | | Può condurre | | |
| | | 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 | | |
| | | kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; | | |
| | | 2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW | | |
| 16 | B1 | A CONDIZIONE CHE: | | |
| 16 | | non trasportino altre persone oltre al conducente | | |
| | | Può condurre | | |
| | | 1) quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3) [vedi | | |
| | | patente AM], la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria | | |
| | | L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la | | |
| | | massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima | | |
| | | netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono | | |
| | | considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche | | |
| | | applicabili ai tricicli della categoria L5 e salvo altrimenti disposto da | | |
| | | specifiche disposizioni comunitarie | | |

| | AM | Può condurre |
|----|----|---|
| | | 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di |
| | | costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o |
| | | uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza |
| | | nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori |
| | | elettrici; |
| | | 2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per |
| | | costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la |
| | | cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, |
| | | oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale |
| | | continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; |
| | | 3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg |
| | | (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la |
| | | cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la |
| | | cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad |
| | | accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o |
| | | uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui |
| | | potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i |
| | | motori elettrici; |
| | A1 | 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 |
| 18 | | kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; |
| 10 | D1 | 2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3) [vedi patente |
| | B1 | [AM], la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 |
| | | kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle |
| | | batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore |
| | | è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e |
| | | sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della |
| | | categoria L5 e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni |
| | | comunitarie |
| | A2 | motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto |
| | | potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da |
| | | una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima |
| | В | autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al |
| | | conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un |
| | | rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 |
| | | kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un |
| | | rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la |
| | | massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. |
| | | Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il |
| | | superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo |
| | | specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, |
| | | con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre |
| | DE | tali complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un |
| | BE | rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima |
| | | autorizzata non superiore a 3500 kg; |
| | C1 | autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima |
| | | autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, |
| | | progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre |
| | | |

| | | al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere |
|--|--|--|
| | | agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia |
| | | superiore a 750 kg; |
| | C1E | 1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella |
| | | categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa |
| massima autorizzata è superiore a 750 kg | | massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa |
| | | autorizzata del complesso non superi 12000 kg; |
| | | 2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella |
| | | categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa |
| | | |
| | | autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del |
| 20 | | complesso non superi 12000 kg; |
| 20 | A2 | veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che |
| | | il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da |
| | | almeno due anni |
| | Α | tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto |
| | | dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1) |
| | С | autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima |
| | | autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto |
| | | di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di |
| | | questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa |
| | | massima autorizzata non superi 750 kg |
| | CE | complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C |
| | CL | e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima |
| | | autorizzata superi 750 kg; |
| 21 | D1 | autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 |
| | D1 | persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 |
| | | metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un |
| | | |
| | 545 | rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg |
| | D1E | complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria |
| | | D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a |
| | | 750 kg |
| | КА о КВ | veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale |
| | | di tipo KA o KB |
| | PATENTE CORRISPONDENTE AL VEICOLO CONDOTTO | veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177 |
| | А | 1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) |
| | | o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata |
| | | superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità |
| | | massima per costruzione superiore a 45 km/h; |
| | | 2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto |
| | | dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1) |
| 24 | D | autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone |
| | | oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un |
| | | rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg |
| - | DE | |
| | DE | complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria |
| | | D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg |

CASI PARTICOLARI

Mutilati ed i minorati fisici (comma 4)

I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Sottostando alle seguenti prescrizioni:

- Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche
- possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4.
- Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici.
- Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.
- Possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.

Patente conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico (comma 5)

- Consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio.
- Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è
 presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A o
 A1.

Comma 7

Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente (comma 8)

Per condurre detti veicolo oltre alla patente, necessitano i seguenti requisiti:

• di età non inferiore a ventuno anni.

- conseguimento di un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A,
- conseguimento di un certificato di abilitazione professionale di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

Carta qualificazione del Conducente (CQC)

- i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente <u>per il trasporto di</u> cose
- i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente <u>per il trasporto di persone</u>. **Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.**

L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, (art. 13)

viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida

Art. 117. Limitazioni nella guida

È stato modificato il comma 2 nel senso che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di **di categoria A2, A, B1 e B** non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Art. 118. Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.

La modifica apportata consiste nel fatto che mentre fino ad ora era necessario il CAP, con la modifica per condurre filoveicoli, oltre la patente, è necessaria la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone

Art. 118-bis - Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali

L'articolo è completamente nuovo, ed è stato formulato in virtù di quanto previsto dal novellato comma 7, dell'art. 116 (*Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)* da cui ne discende che un cittadino comunitario non italiano può conseguire, per la prima volta, la patente di guida in Italia; per ovviare al problema della residenza è stato istituito il concetto giuridico di **residenza normale.**

L'art. 118 bis disciplina i casi in cui sussiste la residenza normale, e precisamente:

- Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.
- Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente.
- La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
- è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno

Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

L'art. 119 non è cambiato rispetto al testo in vigore, anche se nella realtà è stato modificato due volte, infatti:

- 1. l'art. 7 del D.Lgs. 18-4-2011 n. 59 prevedeva che con la sua entrata in vigore fosse inserito, al comma 4, il punto b-bis, con cui si prevedeva che coloro che abbiano superato gli ottanta anni, per conseguire o rinnovare la patente di guida fossero dichiarati idonei da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti
- 2. successivamente con il D.L. 9-2-2012 n. 5 e relativa legge di conversione, al punto d) del Comma 1, dell'art. 11, il comma punto b-bis del comma 4 è stato abrogato.

L'abrogazione è avvenuta prima della sua entrata in vigore, pertanto è corretto sostenere che l'art. 119 non ha subito modifiche.

Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116.

L'art. 120 è stato modificato nel senso che è stato tolto il divieto di conseguire il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, per motivi morali.

Art. 121. Esame di idoneità.

Le modifiche apportate non sono di interesse dalla Polizia Municipale in quanto trattano la procedura dell'ufficio della motorizzazione.

Art. 123. Autoscuole.

Le modifiche apportate non sono di interesse dalla Polizia Municipale in quanto trattano la procedura dell'ufficio della motorizzazione.

Art. 124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

Sulla base delle nuove tipologie di patente di guida, per condurre macchine agricole e macchine operatrici e necessario:

| categoria A1 | per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h |
|-----------------|--|
| categoria B | per la guida delle macchine agricole diverse da quelle di cui sopra macchine operatrici |
| categoria C | macchine operatrici eccezionali |
| A1 e B speciali | Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici |

Art. 125. Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida

L'art. 125 è stato completamente sostituito, si riportano di seguito le due tabelle derivanti dalla nuova normativa:

Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

| categorie C1, C, D1 o D | può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso | |
|---------------------------------|--|--|
| | di patente di categoria B | |
| Categorie BE, C1E, CE, D1E e DE | può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso | |
| | di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D | |

La validità della patente di guida è fissata come segue

| categorie C1E, CE, D1E, o DE | è valida per i complessi di veicoli della categoria BE |
|---------------------------------|--|
| categoria CE | è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in |
| | possesso di patente per la categoria D |
| categorie CE e DE | è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle |
| | categorie C1E e D1E |
| patente rilasciata per una | è valida per i veicoli della categoria AM |
| qualsiasi categoria | |
| categoria A2 | è valida anche per la categoria A1 |
| categorie A, B, C o D | è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1 |
| patente speciale di guida delle | è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche |
| categorie AM, A1, A2, A, B1, B, | indicate nella patente stessa |
| C1, C, D1 e D rilasciata a | |
| mutilati o minorati fisici | |
| categoria B | è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di |
| | potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 |
| | anni, nonché i veicoli della categoria A1 |

Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida.

L'art. 126 è stato completamente sostituito, si riporta di seguito la tabella derivante dalla nuova normativa:

| Tipo patente | Età del titolare | Periodo validità |
|---------------------------|-------------------|--|
| AM, A1, A2, A, B1, B e BE | Inferiore 50 anni | 10 anni |
| AM, A1, A2, A, B1, B e BE | tra 50 e 70 | 5 anni |
| AM, A1, A2, A, B1, B e BE | tra 70 e 80 | 3 anni |
| AM, A1, A2, A, B1, B e BE | Dopo gli 80 | rinnovano la validità della patente |
| | | posseduta ogni due anni, previa verifica |
| | | della sussistenza dei requisiti fisici e |
| | | psichici presso una commissione |
| | | medica locale, ai sensi dell'articolo 119, |
| | | comma 4, lettera b-bis) |
| C1, C1E, C e CE | Fino a 65 anni | 5 anni |
| C1, C1E, C e CE | Tra 65 e 80 | per 2 anni, previo accertamento dei |
| | | requisiti fisici e psichici in commissione |
| | | medica locale |
| | | |
| | | Al compimento del sessantacinquesimo |
| | | anno di età, le patenti di categoria C e |
| | | CE abilitano alla guida di veicoli di |
| | | massa complessiva a pieno carico non |
| 01 015 0 05 | D 1: 00 | superiore a 20 t |
| C1, C1E, C e CE | Dopo gli 80 | rinnovano la validità della patente |
| | | posseduta ogni due anni, previa verifica |

| | | della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis) |
|--|--|---|
| CQC <u>per il trasporto di</u> <u>persone</u> | Dopo gli anni 60 | Il rinnovo può essere effettuato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale con oneri a carico del richiedente |
| D1, D1E, D e DE | Fino a 70 anni | 5 anni |
| D1, D1E, D e DE | Da 70 a 80 anni | 3 anni |
| D1, D1E, D e DE | Dopo i 60 anni | abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE |
| Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE | Fino a 70 anni | 5 anni |
| Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE | Da 70 a 80 anni | 3 anni |
| Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE | Dopo gli 80 | rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis) |
| patenti di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE | Valgono le stesse regole delle patenti normali | |
| certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB | ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida. | |

Il comma 9 ha introdotto particolari modalità di rinnovo della patente, per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi.

In base alla nuova normativa la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e

psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente presso la Motorizzazione.

PRECISAZIONE

Con Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7/12 del 20 luglio 2012 sono stati forniti chiarimenti circa la corretta interpretazione delle norme introdotte dall' art. 7 D.L. n.5 del 2012, in cui si stabiliva che la scadenza dei documenti di riconoscimenti coincidesse con la data di nascita, in relazione alla scadenza della validità della patente di guida.

Da detta circolare emergono due principi fondamentali:

- la nuova normativa si applica SOLO alle patenti rilasciate o rinnovate dopo l'entrata in vigore dall' art. 7 D.L. n.5 del 2012, pertanto le patenti in corso di validità a detta data continueranno ad avere la scadenza antecedentemente prevista.
- la nuova normativa si applica SOLO alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE, quindi restano escluse le patenti di categoria C e D e quelle di durata limitata a seguito di giudizio reso dalla Commissione medico legale;.
- la nuova normativa NON si applica alla Carta di qualificazione del Conducente (CQC)

Le sanzioni previste dall'art. 135 c.d.s. in materia di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'U.E. o allo Spazio Economico Europeo.

L'art.15 del d.lgs. 59/2011 ha interamente riscritto l'art. 135 del c.d.s.. In particolare la nuova disciplina ora prescrive che i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale, rilasciato dall'autorità competente al rilascio della patente stessa, ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.

Qualora nel paese d'origine, per la conduzione di un determinato veicolo oltre alla patente è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altro titolo abilitativo, detti conducenti devono esserne muniti.

Il 4° comma del nuovo art. 135 c.d.s. stabilisce che tutti i conducenti extra UE sono tenuti al rispetto tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice e li assoggetta alle relative sanzioni.

Le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della patente nei confronti dei cittadini non comunitari.

Il 5° comma dell'art. 135 codice della strada, prescrive che qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato extra UE o non SEE, commetta una violazione dalla quale derivi la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato al prefetto, del luogo della commessa violazione, entro cinque giorni. Il Prefetto, nei successivi, quindici giorni dovrà emettere un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa.

Con ulteriore disposizione è ora previsto che "ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine (periodo di sospensione della patente) il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al Prefetto"

La circolazione nonostante il provvedimento di sospensione della patente comporta l'emissione, da parte del Prefetto, del provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni.

Il comma 6° dell'art.135 prevede il caso in cui alla sanzione amministrativa consegua la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. In particolare, a seguito della violazione, l'organo accertatore provvederà al ritiro della patente di guida ed alla trasmissione entro cinque giorni al Prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni. Il provvedimento inibitorio avrà durata triennale nel caso in cui la sanzione accessoria della revoca riguardi sia conseguente alla guida in stato di ebrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

La circolazione nonostante l'emissione del provvedimento di inibizione della circolazione adottato nelle ipotesi di revoca della patente comporta l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 116 comma 15 ovvero l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro nonché, quella accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi prevista dall'art. 116 comma 17.

La circolazione, ad opera del cittadino extra U.E o extra SEE, senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è punita, dall'art.135 comma 8° con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da ϵ 400 euro a ϵ 1.600.

Le altre sanzioni previste a carico dei conducenti Extra U.E.

Il comma 10 dell'art.135 c.d.s. punisce con sanzione amministrativa pecuniaria da \in 400 a \in 1.600 chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto.

La guida con patente scaduta di validità, ad opera del cittadino extra U.E. - S.E.E. residente da in Italia da meno di un anno è punita con sanziona amministrativa pecuniaria da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida.

Qualora il cittadino extra comunitario non residente in Italia circoli con patente scaduta si applica la stessa sanzione amministrativa applicabile ai cittadini U.E. da € 155 a € 624.

In entrambe le ipotesi sopra descritte la patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al Prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa.

La guida con patente scaduta di validità, ad opera del cittadino extra U.E.-S.E.E. residente, invece, da oltre un anno in Italia è equiparata alla guida con patente mai conseguita in quanto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17 ovvero la sanzione penale di cui all'art. 116 comma 15 comportante l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro nonché, quella accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi prevista dall'art. 116 comma 17.

In base all'art. 135 comma 12 i titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l' abilitazione professionale eventualmente richiesta scaduta di validità si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da \in 400 a \in 1.600 ed il fermo amministrativo di 60 giorni.

Qualora, infine, il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, non provveda alla conversione della propria patente, in corso di validità ai sensi dell'art. 136 co.1 c.d.s., dopo un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida. Questa entro i cinque giorni successivi dovrà essere trasmessa al Prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmetterà all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione.

Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il Prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.

Schema riepilogativo relativo alle patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo:


| Patente | Residenza in Italia | Validità della patente | Sanzione |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| | Da oltre 1 anno | scaduta | Art. 116 C.d.S. |
| | | | |
| Rilasciata da Stato non | | scaduta | Art. 126 C.d.S. |
| appartenente | Da meno di 1 anno | | |
| all'Unione Europea o | | in corso di validità | Art. 126 C.d.S. |
| allo Spazio economico | | | |
| europeo: | Non residente | scaduta | Art. 126 C.d.S. |

Casi particolari di cui all'art. 135

Si possono trovare facilmente a circolare in Italia conducente muniti di patente rilasciato da stati che pur non facenti parte dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, in virtù di particolari accordi possono:


SVIZZERA





CITTA' DEL VATICANO







SAN MARINO





PRINCIPATO DI MONACO





Il nuovo art. 136- bis c.d.s.: l'equiparazione della patenti rilasciate dai paesi membri dell'U.E. alle patenti italiane.

L'art. 17 del. D.lgs. 59/2011, con l'introduzione dell'art. 136 —bis nel nuovo codice della strada ha sancito la definitiva equiparazione alla patente italiana dei titoli abilitativi rilasciate dalle autorità competenti dei paesi aderenti all'Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo. Detto articolo infatti stabilisce che:

"Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana". Il comma 2° prevede "Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'U.E. o dello S.E.E., che abbia acquisito residenza in Italia può:

- richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano;
- richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato.

Alle patenti di guida rilasciate da detti Stati e riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina della patente a punti di cui all'art. 126-bis.

Al comma 6° è previsto che " Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria"

Art. 136-ter Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Articolo di nuova istituzione che introduce nuove tipologie di sanzioni che saranno trattate nel prontuario delle violazioni.

Art. 218-bis. Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.

Nel caso dell'art. 218 bis, più che di modifica si può parlare di adeguamento della nomenclatura delle vecchie tipologie di patente con le nuove, infatti la parte modificata riguarda solo le parole:

di categoria A, sostituite con le parole di categorie A1, A2 o A,

Art. 219. Revoca della patente di guida.

L'unica modifica introdotta consiste nell'abrogazione della procedura transitoria introdotta dal comma 3 bis, in attesa dell'entrata in vigore del presente provvedimento:

Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori ne´ possono condurre tali veicoli.

Art. 219 bis. Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni

L'art. 219 bis è stato completamente sostituito, si riportano di seguito le novità introdotte

| Art. 219 bis | Ipotesi di violazione | al MINORENNE si applica |
|---|--|--|
| Comma 1 Conducente in possesso di patente di guida | sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida | 1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle |

| | | disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater. |
|--------------------------|--|---|
| Comma 2 | sanzione amministrativa accessoria del ritiro della | 128, commi 1-ter e 2 + eventuali sanzioni previste dal 126 Bis |
| Conducente in | sospensione o della revoca | |
| possesso di | della patente di guida | |
| certificato di | | |
| idoneità alla | | |
| guida del ciclomotore | | |
| Cicioniotore | <u> </u> | |

Il novellato comma 3 prevede:

in caso di **sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida alla guida di ciclomotore**

| Conducente | Titolo posseduto | Sanzioni applicabili |
|-------------|------------------------------|--|
| Maggiorenne | certificato di idoneità alla | le sanzioni amministrative si applicano al |
| | guida del ciclomotore | certificato di idoneità posseduto, secondo le |
| | | procedure degli <i>articoli 216, 218, 219</i> e <i>223</i> |

Oltre alle modifiche apportate al Codice della Strada, sono state introdotte dal D.Lgs. 18-4-2011 n. 59, le seguenti disposizioni

Art. 25 Disposizioni transitorie

- 1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o di patenti rilasciate anteriormente alla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, secondo la tabella di cui all'*allegato VII*
- 3. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, le norme sanzionatorie relative alla patente di categoria AM sono applicabili anche nei riguardi di conducenti titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, conseguito prima della predetta data.


Allegato VII (previsto dall'art. 25)

Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, alle categorie di patenti previste dalla direttiva 2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto

| Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) | AM |
|---|---|
| A (rilasciata entro il 31 dicembre 1985) | AM - A1 - A2 - A |
| A (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1985) | AM e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicili sul territorio nazionale |
| A1 (rilasciata dal 26 aprile 1988) | AM - A1 |
| A (rilasciata dal 26 aprile 1988) | AM - A1 - A2 - A |
| B (entro il 31 dicembre 1985) | AM - A1 - A2 - A - B1 - B |
| B (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988) | AM - B1 - B e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
| B (rilasciata dal 26 aprile 1988) | AM - B1 - B e A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
| С | AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C |
| D (rilasciata entro il 30 settembre 2004) | AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C - D1 - D |
| D (rilasciata dal 1° ottobre 2004) | AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - D1 - D |
| E conseguita da titolare di patente B | BE |
| E conseguita da titolare di patente C | BE - C1E - CE |
| E conseguita da titolare di patente D (rilasciata entro il 30 settembre 2003) | BE - C1E - CE - D1E - DE |
| E conseguita da titolare di patente D (rilasciata dopo il 30 settembre 2003) | BE - D1E - DE |

Le patenti di categoria C, CE, D, DE, conseguite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto riportato in tabella.

ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO



C1E


D1F

La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

- a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
- b) la dicitura «Repubblica italiana» stampata in carattere maiuscolo e grassetto. (Con il decreto di cui all'*articolo 22*, comma 1, del presente decreto legislativo, può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, dai competenti uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue);
- c) la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
- d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
- 1) cognome del titolare;
- 2) nome/i del titolare;
- 3) data e luogo di nascita del titolare;
- 4) a) data di rilascio della patente;
 - b) data di scadenza della patente;
 - c) designazione dell'autorità che rilascia la patente;
- 5) numero della patente;
- 6) fotografia del titolare;
- 7) firma del titolare;
- 8) indirizzo;
- 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;

La dicitura «modello delle Comunità europee» in lingua italiana e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:



Vodičský preukaz

Prawo Jazdy

Vozniško dovoljenje

Carta de Condução

Ajokortti

Körkort;

La pagina 2 contiene:

- 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
- 10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio;
- 11) la data di scadenza per ciascuna categoria;
- 12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.

Si riportano, per completezza di trattazione, le codifiche Europee, che possono trovarsi nella casella 12

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

- Codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati

- CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01 Occhiali

01.02 Lenti a contatto

01.03 Occhiali protettivi

01.04 Lente opaca

01.05 Occlusore oculare

01.06 Occhiali o lenti a contatto

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01 Apparecchi acustici monoauricolari

02.02 Apparecchi acustici biauricolari

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori

05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

 $05.02\ Guida\ entro\ un\ raggio\ di\ ...\ km\ dal\ luogo\ di\ residenza\ del\ titolare\ o\ solo\ nell'ambito\ della\ citt\`a/regione$

05.03 Guida senza passeggeri

05.04 Velocità di guida limitata a ... km/h $\,$

05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

05.06 Guida senza rimorchio

05.07 Guida non autorizzata in autostrada

05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

10.01 Cambio manuale

10.02 Cambio automatico

- 10.03 Cambio elettronico 10.04 Leva del cambio adattata 10.05 Senza cambio marce secondario 15. Frizione modificata 15.01 Pedale della frizione adattato 15.02 Frizione manuale 15.03 Frizione automatica 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 20. Dispositivi di frenatura modificati 20.01 Pedale del freno modificato 20.02 Pedale del freno allargato 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro 20.04 Pedale del freno ad asola 20.05 Pedale del freno basculante 20.06 Freno di servizio manuale (adattato) 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza 20.09 Freno di stazionamento modificato 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
- 20.14 Freno di servizio a comando elettrico
- 25. Dispositivi di accelerazione modificati
- 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
- 25.02 Acceleratore ad asola

20.13 Freno a ginocchio

- 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
- 25.04 Acceleratore manuale
- 25.05 Acceleratore a ginocchio

- 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
- 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
- 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
- 25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
- 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
- 30.01 Pedali paralleli
- 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
- 30.03 Acceleratore e freno a slitta
- 30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi
- 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
- 30.06 Fondo rialzato
- 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
- 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
- 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
- 30.10 Sostegno per calcagno/gamba
- 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
- 35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
- 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
- 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
- 40. Sterzo modificato
- 40.01 Servosterzo standard
- 40.02 Servosterzo rinforzato
- 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
- 40.04 Piantone del volante prolungato
- 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)

- 40.06 Volante inclinabile
- 40.07 Volante verticale
- 40.08 Volante orizzontale
- 40.09 Sterzo controllato tramite piede
- 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
- 40.11 Volante con impugnatura a manovella
- 40.12 Volante dotato di ortosi della mano
- 40.13 Con ortosi collegata al tendine
- 42. Retrovisore/i modificato/i
- 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
- 42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
- 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
- 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
- 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
- 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
- 43. Sedile conducente modificato
- 43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
- 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
- 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
- 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
- 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
- 43.06 Cinture di sicurezza modificate
- 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
- 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
- 44.01 Impianto frenante su una sola leva
- 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
- 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
- 44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)
- 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)

- 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
- 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
- 44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
- 45. Solo per motocicli con sidecar
- 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
- 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

- 70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
- 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)
- 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
- 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
- 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)
- 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E)
- 77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che: a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che: b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E).
- 78. Limitata a veicoli con cambio automatico
- 79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'*articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE*

90.01: a sinistra

90.02: a destra

90.03: sinistra

90.04: destra

90.05: mano

90.06: piede

90.07: utilizzabile.

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva~2003/59/CE fino a ... (ad esempio: 95.01.01.2012).

96. Conducente che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V:

L'elaborazione dei testi, anche se curata con particolare attenzione, non ha carattere di ufficialità e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze